

R.G. 73992/06

ORIGINALE

ESENTE DA REGISTRAZIONE  
art. 23, 10 c. L. 24/4/1981 n. 68



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA  
SEZIONE SECONDA

Il giudice di Pace dott. Armento Vittorio Rosario, dando lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 73992 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2006 ,  
vertente

TRA

Avv. Edoardo Polacco, residente in Roma , che sta in giudizio personalmente ai sensi  
dell'art. 86 c.p.c. , elettivamente domiciliato in Roma presso il suo Studio in  
Piazza Cavour n. 17

RICORRENTE

CONTRO

Comune di Roma , in persona del Sindaco pro tempore , domiciliato in Piazza del  
Campidoglio n. 1

RESISTENTE CONTUMACE

OGGETTO: opposizione ex art. 22 della legge 689/1981 avverso l'allegato  
provvedimento amministrativo irrogativo di sanzione

CONCLUSIONI: come da verbale di causa



REPUBLIC OF ITALY  
MINISTRY OF JUSTICE  
OFFICE OF THE JUDGE OF PEACE  
OF ROME

ORIGINALE

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato a norma e nei termini di cui all'art. 22 della legge 689/1981, il ricorrente indicato nelle premesse ha proposto opposizione avverso il verbale n. 13060198330, redatto in data 08.02.2006 e notificato in data 18.05.2006

Con tale atto la Polizia Municipale di Roma ha accertato la violazione degli articoli 41/11 e 146/3 del C.d.S a carico del ciclomotore targato 9LW11, il cui conducente il giorno suddetto, in Roma - via Cristoforo Colombo - attraversava un incrocio malgrado il semaforo segnasse luce rossa.

Il ricorrente esclude do avere commesso la suddetta violazione ed eccepisce la mancata contestazione immediata della violazione, giustificata da frasi di stile e dopo avere svolto una serie di considerazioni al riguardo, conclude chiedendo al Giudice di dichiarare nullo l'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.

Il Comune di Roma non si è costituito ed è stato dichiarato contumace

Alle udienze che si sono succedute è risultato presente soltanto il difensore del ricorrente, il quale si è riportato al ricorso, insistendo per l'accoglimento delle richieste in esso formulate.

Il Giudice ha ordinato al Comune di Roma, senza alcun risultato, di depositare la documentazione fotografica dell'accertamento, nonchè idonea prova del regolare funzionamento dell'apparecchiatura che ha rilevato la violazione.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente esclude che possa essere l'autore della violazione, sostenendo che il verbalizzante potrebbe essere incorso in errore nel rilevare i dati della targa.

Il Giudice ha ordinato al Comune di Roma di depositare la documentazione sopra specificata, senza ottenere alcun risultato. Per altro il Comune è rimasto contumace e non ha fornito alcun contributo per la decisione della controversia.

Il ricorso pertanto deve essere considerato fondato, essendo mancata la prova dell'effettiva corrispondenza del motociclo con il veicolo oggetto dell'accertamento, nonché del corretto funzionamento dell'apparecchiatura che ha rilevato la violazione.

Le spese di causa come da dispositivo.

P.Q.M.

il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto da Polacco Edoardo nei confronti del Comune di Roma e per l'effetto dichiara nullo il provvedimento impugnato.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio, considerato che il ricorso viene accolto per motivi meramente formali, non avendo il ricorrente provato di non avere commesso la violazione.



Così deciso in Roma il 09.02.2009 .

IL GIUDICE DI PACE

(dott. Armento Vittorio Rosario)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Roma, il 17 GIU. 2010  
CANCELLERIA  
Dr. Saturno Mori



Comune di Roma

Ufficio di Pace

Faded, illegible text, likely a document or certificate, possibly containing names and dates.